

Direzione Contrattazione 1

Ministero della Difesa

Direzione generale per il personale civile

persociv@postacert.difesa.it

Risposta a nota prot. 61021 del 21/09/2026

prot. Entrata Aran n. 7637 del 21/09/2026

Oggetto: disciplina della pausa

In riferimento al quesito in oggetto, con il quale codesta Amministrazione chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina della pausa di cui all'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni Centrali del 6 agosto 2026 e al suo coordinamento con altri istituti contrattuali, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si osserva che l'art. 19, comma 1, del citato CCNL prevede, per il personale non turnista la cui prestazione lavorativa giornaliera ecceda le sei ore, il diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti, stabilendo altresì che, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, tale pausa possa essere ridotta a dieci minuti.

La disposizione si colloca nel quadro normativo delineato dall'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, che rimette alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità e della durata della pausa, finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e all'eventuale consumazione del pasto. La possibilità di ridurre la pausa a dieci minuti costituisce, pertanto, una facoltà espressamente prevista dalla disciplina contrattuale, il cui esercizio resta subordinato alla richiesta del lavoratore e alla compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio.

Con riferimento al primo quesito, relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, si ritiene che la riduzione della pausa a dieci minuti non determini, di per sé, alcuna incompatibilità con il ricorso a tale istituto. Resta ferma, infatti, l'applicazione dell'art. 25 del CCNL del 12 febbraio 2018, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario devono essere espressamente autorizzate dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina contrattuale e delle disposizioni legislative in materia di orario di lavoro e riposi. La fruizione della pausa ridotta non comporta, quindi, alcuna preclusione automatica all'effettuazione di prestazioni straordinarie.

Quanto al secondo quesito, concernente la compatibilità della pausa ridotta con l'articolazione dell'orario ordinario di 36 ore settimanali su quattro giorni, prevista dall'art. 18 del CCNL del 27 gennaio 2025, si osserva che l'art. 19 del CCNL del 6 agosto 2026 non introduce limitazioni alla possibilità di richiedere la riduzione della pausa in relazione alla specifica durata della prestazione giornaliera, purché superiore alle sei ore. Pertanto, anche nell'ipotesi di articolazione dell'orario settimanale su quattro giorni, la riduzione della pausa a dieci minuti deve ritenersi consentita, nei termini e alle condizioni stabiliti dal citato art. 19, comma 1.

In entrambe le fattispecie sopra esaminate, resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di orario di lavoro, riposi e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione.

Con riferimento, infine, al terzo quesito, relativo al coordinamento tra la disciplina della pausa ridotta e quella del lavoro agile, si richiama quanto previsto dall'art. 14, comma 3-bis, del CCNL del 27 gennaio 2025, secondo cui, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata resa in modalità agile sono pari alle ore ordinarie che il dipendente avrebbe svolto nella medesima giornata qualora avesse prestato servizio in presenza.

Al riguardo, si ritiene che, qualora il dipendente abbia richiesto e ottenuto la riduzione della pausa a dieci minuti, nel periodo in cui tale riduzione trova applicazione non risulti integrato il requisito della pausa non inferiore a trenta minuti previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL del 6 agosto 2026 ai fini dell'eventuale consumazione del pasto. Ne consegue che, nel suddetto periodo, il buono pasto non spetta neppure nelle giornate in cui la prestazione viene resa in modalità agile, analogamente a quanto avverrebbe qualora la prestazione fosse svolta in presenza.

Resta inteso che la riduzione della pausa non determina, di per sé, una modificazione della durata ordinaria della prestazione lavorativa, incidendo esclusivamente sulla durata dell'intervallo previsto tra i periodi di lavoro.

Distinti saluti

Il Direttore

Maria Vittoria Marongiu



Maria Vittoria
Marongiu
09.10.2026 17:37:06
GMT+02:00